

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1207 DEL 13/07/2023

### **OGGETTO**

DGR N. 1438 DEL 05/09/2017 ACCORDO CONTRATTUALE CON LA COOPERATIVA IL PONTE SERVIZI SOCIALI VAL D'ILLASI DI VERONA (P. IVA 03605950231) PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA – MINORI E ADOLESCENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE, DENOMINATA "VILLA ARNALDI" SITA A NOVENTA VICENTINA.

Proponente: UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI DISTR. EST  
Anno Proposta: 2023  
Numero Proposta: 1213/23

Il Direttore “U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Est” riferisce:

La Regione del Veneto, con la DGR n. 1109 del 06/08/2020: “*Sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per minori con patologie psichiatriche – Unità di Offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP Alta intensità assistenziale). Deliberazione n. 34/CR del 24 marzo 2020.*”, ha approvato, nell’ambito della tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza la programmazione del sistema di offerta residenziale, le dotazioni di posti letto per le diverse Aziende ULSS e le tariffe massime di riferimento per le unità di offerta residenziali per le persone con problematiche psichiatriche.

Nello specifico detta DGR ha definito in n. 60 posti letto il fabbisogno regionale per le Unità di Offerta – CTRP minori ad alta intensità assistenziale di cui alla DGR 242 del 22 febbraio 2012 ed ha individuato all’interno del territorio della Regione di Veneto quattro Aree vaste in relazione alla densità di popolazione in cui collocare le unità di offerta della presente programmazione. Per quanto riguarda l’Area vasta provincia di Vicenza (Azienda Ulss 7 e 8) sono stati determinati: 12 p.l. (minori dai 14 anni compiuti fino al compimento dei 18 anni eventualmente prorogabili) e 12 p.l. (minori dai 10 anni compiuti fino al compimento dei 14 anni).

La Regione del Veneto con nota 62351 del 10/02/2021 ha rilasciato il parere obbligatorio e vincolante di competenza per la realizzazione di una Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Minori e Adolescenti, con patologie psichiatriche ricadenti nella fascia di età da 10 anni compiuti fino al compimento dei 14 anni, per 12 posti letto presso ex edificio Ca’ Arnaldi in Via De Gasperi in Comune di Noventa Vicentina (VI).

Con nota prot. reg. n. 79266 del 29/02/2021, la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA ha rilasciato il positivo parere di compatibilità alla programmazione sociosanitaria regionale per la realizzazione della suddetta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Minori e Adolescenti alla Cooperativa il Ponte Servizi sociali Val d’Illasi di Verona (P. IVA 03605950231).

A conclusione del processo autorizzativo la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Minori e Adolescenti nell’ambito della salute mentale denominata “Villa Arnaldi”, sita in Via De Gasperi n. 1/1 – Noventa Vicentina (VI), gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Il Ponte” – Servizi Sociali Val d’Illasi, ha ottenuto:

- con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 355 del 01/12/2022 l’Autorizzazione all’esercizio per la capacità ricettiva di 12 posti letto, di cui 2 in pronta accoglienza;
- con DGR Veneto n. 595 del 19/05/2023 (Allegato B) l’Accreditamento istituzionale;
- l’inclusione nel Piano di Zona 2023-2025 del Distretto Est e del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS 8 Berica, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 30/03/2023.

Le tariffe massime pro die previste per le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette ex DGRV n. 1109/2020 a carico dell’Azienda ULSS sono:

- pronta accoglienza: € 264,70 (IVA esclusa se dovuta) degenza massima 45 giorni;
- ordinaria: € 214,50 (IVA esclusa se dovuta).

La retta giornaliera è riconosciuta per le giornate di effettiva presenza dell’utente con decorrenza dal giorno di ingresso nella struttura e fino al giorno precedente la dimissione.

Nel caso di assenza temporanea dell'utente, dal primo giorno di assenza e fino ad un massimo di 30 giorni, la tariffa giornaliera è pari al 50%; per tale periodo la struttura assicurerà la conservazione del posto.

L'Azienda ULSS per le vie brevi ha condiviso via mail e con un incontro tenutosi in data 05/07/2023 con la Cooperativa il Ponte Servizi sociali Val d'Illasi di Verona, l'Accordo Contrattuale per la gestione della sopraccitata Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Minori e Adolescenti, con patologia psichiatriche ricadenti nella fascia di età da 10 anni compiuti fino al compimento dei 14 anni, denominata "Villa Arnaldi", sita in Via De Gasperi n. 1/1 – Noventa Vicentina (VI).

Tutto ciò premesso, si propone di

- ✓ procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale, redatto secondo lo schema approvato con la DGR n. 1438 del 05/09/2017 (Allegato A), che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, con la Cooperativa il Ponte Servizi sociali Val d'Illasi di Verona (P. IVA 03605950231), gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Minori e Adolescenti, con patologie psichiatriche ricadenti nella fascia di età da 10 anni compiuti fino al compimento dei 14 anni, denominata "Villa Arnaldi" sita in Via De Gasperi n. 1/1 – Noventa Vicentina (VI), per il periodo di 36 mesi, dal 19/05/2023 al 18/05/2026;
- ✓ prendere atto delle tariffe sopraccitate, conformi alla DGR n. 1109/2020, pari ad € 264,70 (IVA esclusa se dovuta) degenza massima 45 giorni per la pronta accoglienza ed € 214,50 (IVA esclusa se dovuta) in regime ordinario;
- ✓ dare atto che l'efficacia dell'Accordo Contrattuale in parola è risolutivamente condizionata al venir meno dei requisiti accertati in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, nei termini di cui alla L.R. n. 22/2002.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.”

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di procedere, per le ragioni in premessa esposte, che qui si richiamano e si recepiscono, alla stipula dell'Accordo Contrattuale, redatto secondo lo schema approvato con la DGRV n. 1438 del 05/09/2017 (Allegato A), con la Cooperativa il Ponte Servizi sociali Val d'Illasi di Verona (P. IVA 03605950231), gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – Minori e Adolescenti, con patologie psichiatriche ricadenti nella fascia di età da 10 anni compiuti fino al compimento dei 14 anni, denominata "Villa Arnaldi", sita in Via De Gasperi n. 1/1 – Noventa Vicentina (VI), per il periodo di 36 mesi, dal 19/05/2023 fino al 18/05/2026, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto delle tariffe sopraccitate, conformi alla DGR n. 1109/2020, pari ad € 264,70 (IVA esclusa se dovuta) degenza massima 45 giorni per la pronta accoglienza ed € 214,50 (IVA esclusa se dovuta) in regime ordinario;

3. di dare atto che l'efficacia dell'Accordo Contrattuale in parola è risolutivamente condizionata al venir meno dei requisiti accertati in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale, nei termini di cui alla L.R. n. 22/2002;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo online dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI  
ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE – SERVIZI SOCIALI VAL D'ILLASI PER LA  
GESTIONE DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA  
MINORI E ADOLESCENTI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE  
"VILLA ARNALDI"**

TRA

**l'AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 8 BERICA** (di seguito Azienda ULSS), con sede legale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legalmente rappresentante pro-tempore, Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente **SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE-SERVIZI SOCIALI VAL D'ILLASI** (di seguito Soggetto accreditato), con sede legale in Verona, Via Sommacampagna n. 63/H, Partita IVA 03605950231, legalmente rappresentata dal Signor Luigino Rigo, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1438 del 05/09/2017 - Allegato A, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente Accordo Contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un Accordo Contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- la tariffa sanitaria, a carico dell’Azienda ULSS, è stabilita dalla normativa regionale in materia ai sensi della DGRV n. 1109 del 06/08/2020;
- per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie e socio-sanitarie secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia *ex* L.R. 22/2002 e deliberazioni regionali attuative, il Soggetto accreditato è in possesso per l’Unità di Offerta (U. di O.):

**Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta- Minori e Adolescenti con patologie psichiatriche ricadenti nella fascia d’età da 10 anni compiuti fino al compimento dei 14 anni, denominata “Villa Arnaldi”, sita a Noventa Vicentina in Via De Gasperi n. 1/1:**

- autorizzazione all’esercizio *ex* Decreto Dirigenziale Azienda Zero n. 355 del 01/12/2022 positiva per la capacità ricettiva di n. 12 posti letto, di cui 2 in pronta accoglienza;
- accreditamento istituzionale per la capacità ricettiva di n. 12 posti *ex* DGRV n. 595 del 19/05/2023 - Allegato B;

- UdO inclusa nel Piano di Zona 2023-2025 del Distretto Est e del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS 8 Berica, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 30 marzo 2023.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nell'Unità di Offerta (UdO) accreditata, citata nella premessa del presente Accordo Contrattuale vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali nel rispetto:

- delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta;
- del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinate dalla programmazione aziendale locale;
- dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale.

### **Articolo 2 Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Contrattuale;
- comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo;
- il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente Accordo Contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - ✓ tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
  - ✓ verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - ✓ incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - ✓ standard di personale per le attività previste dalla specifica Unità di Offerta così come indicato dalle DGRV n. 242 del 22/02/2012, n. 1109 del 06/08/2020 e n. 742 del 21/06/2022;
  - ✓ mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - ✓ tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto

assicurativo di responsabilità civile;

- ✓ sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
- è tenuto a farsi carico degli inserimenti disposti dall'Azienda ULSS territorialmente competente nell'ambito degli accordi contrattuali. Analogamente il medesimo Ente, accreditato e con accordo contrattuale in essere, è tenuto a farsi carico degli inserimenti di utenti provenienti da altre aziende ULSS della Regione del Veneto. L'Azienda ULSS inviante provvede alla tempestiva comunicazione dell'inserimento all'Azienda ULSS di riferimento territoriale dell'Ente gestore.

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente Accordo Contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS, nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente Accordo Contrattuale, potrà - attraverso propri operatori - accedere ai locali nell'orario di apertura, redigendo a conclusione di ogni accesso apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente Accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Le prestazioni derivanti dal presente accordo sono remunerate come segue:

#### **Sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per minori con patologie psichiatriche – Unità di Offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP Alta intensità assistenziale).**

Tariffa massima/die *ex* DGRV n. 1109/2020 a carico dell'Azienda ULSS:

- pronta accoglienza: euro 264,70 (IVA esclusa se dovuta) degenza massima 45 giorni;
- ordinaria: euro 214,50 (IVA esclusa se dovuta).

La retta giornaliera è riconosciuta per le giornate di effettiva presenza dell'utente con decorrenza dal giorno di ingresso nella struttura e fino al giorno precedente la dimissione.

Nel caso di assenza temporanea dell'utente, dal primo giorno di assenza e fino ad un massimo di 30 giorni, la tariffa giornaliera è pari al 50%; per tale periodo la struttura assicurerà la conservazione del posto.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente Accordo Contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Soggetto Accreditato deve utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Contrattuale devono essere registrati sui conti correnti bancari dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Corre l'obbligo al soggetto accreditato applicare la normativa definita dal Ministero dell'Economia e Finanze in materia di acquisto servizi e loro esecuzione verso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale altresì in relazione al Nodo Smistamento Ordine (NSO).

### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

### **Articolo 6 - Durata dell'Accordo Contrattuale**

Il presente Accordo Contrattuale ha la durata di 36 mesi e decorre dal 19/05/2023 fino al 18/05/2026 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'Accordo Contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'Accordo Contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente Accordo Contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente Accordo Contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;

- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente Accordo Contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

### **Articolo 8 - Adeguamento dell'Accordo Contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente Accordo Contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'Accordo Contrattuale**

Eventuali modifiche al presente Accordo Contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente Accordo Contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

Nell'ambito del presente contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda Socio - Sanitaria per l'esecuzione del presente contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto, l'Azienda Socio - Sanitaria potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il Soggetto Accreditato solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati per l'esecuzione del presente contratto sono raccolti e trattati dall'Azienda Socio - Sanitaria, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere del Soggetto Accreditato garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti, e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda Socio-Sanitaria ai fini dell'esecuzione del presente contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

### **Articolo 11 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Vicenza.

### **Articolo 12 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

### **Articolo 13 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Accordo Contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda  
ULSS 8 Berica  
*Il Direttore Generale*  
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina\*

Per il Soggetto pubblico accreditato  
Società Cooperativa Sociale  
Il Ponte-Servizi Sociali Val d'Illasi  
*Il Legale Rappresentante*  
Signor Luigino Rigo\*

*\*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005)*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'Accordo Contrattuale, 11 - Controversie.

### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda  
ULSS 8 Berica  
*Il Direttore Generale*  
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina\*

Per il Soggetto pubblico accreditato  
Società Cooperativa Sociale  
Il Ponte-Servizi Sociali Val d'Illasi  
*Il Legale Rappresentante*  
Signor Luigino Rigo\*

*\*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005)*